



Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle case editrici

del 23 dicembre 2024

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹
sulla promozione della cultura,

ordina:

Art. 1 Obiettivi di promozione

Con il sostegno alle case editrici la Confederazione persegue i seguenti obiettivi:

- a. rafforzare le case editrici svizzere sul piano nazionale e internazionale;
- b. facilitare l'adeguamento delle case editrici agli sviluppi tecnologici ed economici;
- c. rafforzare il ruolo di mediazione delle case editrici tra gli autori, le librerie e i lettori;
- d. valorizzare la vasta gamma di attività culturali che le case editrici svolgono accanto alla produzione dei libri, segnatamente l'editing, la promozione e la ricerca;
- e. riconoscere e sostenere il lavoro delle piccole case editrici;
- f. promuovere la sostenibilità, le pari opportunità e la diversità;
- g. garantire una retribuzione adeguata degli attori culturali professionisti da parte delle case editrici.

RS 442.129

¹ RS 442.1

Art. 2 Aiuti finanziari

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC) può attribuire i seguenti aiuti finanziari:

- a. contributi strutturali pluriennali per le case editrici;
- b. contributi d'incentivazione per progetti d'importanza sovraregionale promossi dalle tre associazioni nazionali delle case editrici, segnatamente quelli riguardanti la trasformazione digitale e a beneficio di tutta l'editoria.

² Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Requisiti di promozione per i contributi strutturali

¹ Le case editrici devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. essere presenti sul mercato librario come editori indipendenti da almeno tre anni e produrre titoli ogni anno e con regolarità;
- b. avere sede in Svizzera e concentrare la loro attività editoriale in Svizzera;
- c. avere una gestione aziendale che rispetti standard aziendali professionali;
- d. avere un'attività editoriale che corrisponda ad almeno il 51 per cento del proprio fatturato;
- e. assicurare un'attività editoriale professionale, segnatamente per quanto riguarda editing, produzione, marketing e distribuzione;
- f. offrire ai loro autori condizioni contrattuali corrette, tra cui in particolare un compenso adeguato e l'obbligo di diffusione dei titoli a spese della casa editrice.

² Sono escluse dalla promozione:

- a. le case editrici annesse a musei, università o altre istituzioni pubbliche e private e che ne sono economicamente dipendenti;
- b. le case editrici legate a organizzazioni religiose, politiche o ideologiche e che ne sono economicamente dipendenti;
- c. le case editrici di organizzazioni professionali o associazioni che pubblicano prevalentemente per i loro membri;
- d. le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da pubblicazioni su commissione;
- e. le case editrici che presentano un catalogo composto per oltre il 25 per cento da autoedizioni.

Art. 4 Calcolo dei contributi strutturali e limite degli aiuti finanziari

¹ Per il calcolo dei contributi strutturali la cifra d'affari di riferimento ponderata (art. 5 cpv. 1 e 4) viene moltiplicata con una percentuale che l'UFC determina in funzione dei mezzi finanziari a disposizione.

² I contributi strutturali ammontano a un minimo di 10 000 franchi e a un massimo di 60 000 franchi per anno civile.

³ I contributi d'incentivazione per progetti d'importanza sovraregionale ammontano a un massimo di 175 000 franchi per anno civile.

Art. 5 Cifra d'affari di riferimento e sua ponderazione

¹ La base per il calcolo dei contributi strutturali di una casa editrice è la media delle sue cifre d'affari di riferimento degli ultimi quattro anni.

² La cifra d'affari di riferimento è il fatturato relativo esclusivamente ai generi narrativa, poesia, fumetti, libri per bambini e ragazzi, teatro, saggistica e opere non finzionali che veicolano un valore culturale.

³ Per la cifra d'affari di riferimento non sono presi in considerazione segnatamente i libri tecnici e specialistici, le pubblicazioni scolastiche, la manualistica, i testi didattici o con intenti pedagogici, i periodici, i ricettari, le guide turistiche o naturalistiche, i libri sul benessere e la crescita personale, le partiture, le carte geografiche e gli atlanti, i dizionari e le enciclopedie nonché i repertori.

⁴ La cifra d'affari di riferimento dell'editore è ponderata con il seguente moltiplicatore regionale:

- a. per case editrici della Svizzera tedesca: 1;
- b. per case editrici della Svizzera francese: 1,5;
- c. per case editrici della Svizzera italiana: 4;
- d. per case editrici della Svizzera romancia: 4.

Art. 6 Ordine di priorità per i contributi strutturali

Se necessario in ragione dei mezzi finanziari a disposizione per i contributi strutturali, l'UFC può stabilire un ordine di priorità per le case editrici in base alla quota di pubblicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 presenti nel loro catalogo generale.

Art. 7 Procedura

¹ L'UFC decide circa l'erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.

² Indice un concorso per l'attribuzione dei contributi strutturali per ogni periodo di finanziamento. La scadenza per la presentazione delle richieste è comunicata nel quadro del concorso.

³ Le richieste per i contributi strutturali devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie riguardo ai criteri di promozione.

⁴ L'UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l'ammontare dell'aiuto finanziario e gli oneri.

⁵ Il versamento dell'aiuto finanziario può avvenire in più rate. L'importo definitivo è versato nel corso dell'anno di sussidio sulla base del rendiconto dell'anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.

Art. 8 Oneri

¹ I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

- a. rendere noti gli aiuti finanziari concessi dall'UFC;
- b. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali concernenti la loro attività nel quadro del sostegno alle case editrici.

² I beneficiari di contributi strutturali sono tenuti a:

- a. presentare all'UFC ogni anno entro fine giugno un rapporto sulle attività dell'anno precedente disciplinate dal contratto di prestazioni;
- b. spedire alla Biblioteca nazionale svizzera un esemplare di tutte le nuove pubblicazioni prodotte nel quadro delle loro attività editoriali.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 13 marzo 2020² concernente il regime di promozione in favore delle case editrici è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

23 dicembre 2024

Dipartimento federale dell'interno:
Elisabeth Baume-Schneider

² RU 2020 1171